REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA

in persona dei magistrati:

dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
dr. Carla Ciofani - Consigliera
dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 1589 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione nell'udienza collegiale del 20/9/2022, vertente tra

Parte_1 ed *Parte_2* in qualità di eredi di *Persona_1* [redacted] deceduto in corso di causa;

Persona_2 [redacted] in proprio e quale erede di *Persona_3* [redacted] e [redacted] nonché nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore *Per_4* *[...]*, [redacted]

Controparte_1 [redacted] in proprio e quale erede di *Persona_3*;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

Controparte_2 , [redacted]
Controparte_3 , [redacted]
Controparte_4 [redacted] in proprio e quale erede di *Persona_3* ;
Controparte_5 , [redacted]
Controparte_6 , [redacted]
Controparte_7 , [redacted]
Parte_3 [redacted] in proprio e quale erede di *Persona_3* ;
Parte_4 , [redacted]
Parte_5 , [redacted]
rappresentati e difesi dall'Avv. [redacted] i primi due come da procura allegata alla comparsa di costituzione e gli altri come da procura allegata all'atto di citazione in primo grado

- appellanti ed appellati incidentali

e

Controparte_8
[...] , con sede in *CP_8* , in persona del legale rappresentante pro tempore dr. *Controparte_9*
rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] come da procura in margine alla comparsa di costituzione

- appellata ed appellante incidentale

Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 865 del Tribunale Ordinario dell'Aquila pubblicata il 23/10/2018 in materia di risarcimento del danno

Conclusioni degli appellanti:

"Parte appellante precisa le proprie conclusioni chiedendo l'integrale rigetto dell'appello incidentale avversario,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

siccome infondato in fatto ed in diritto e non provato, riportandosi alle conclusioni anche istruttorie rassegnate nell'atto di citazione in appello sulle quali insiste, riducendo in punto quantum e, come segue, le richieste inizialmente proposte, facendo presente che i conteggi sono effettuati sulla scorta delle Tabelle romane a punti, da preferirsi a quelle milanesi nella liquidazione del danno parentale come da recenti pronunce della Cassazione (Cass. III, 29/09/2021, n. 26300 che richiama Cass. n. 10579 del 2021), e quindi in favore di:

Parte_1 (figlia ed erede di. Per_1 fratello di Per_3), € 25.000,00;

Parte_2 (figlio ed erede di Per_1 fratello di [redacted] , € 25.000,00;

Persona_2 figlio convivente, € 305.000,00;

Persona_4 nipote convivente, € 157.000,00;

Controparte_1 figlia, € 158.000,00;

Controparte_2 nipote € 54.000,00;

Controparte_3 nipote € 54.000,00;

Controparte_4 figlia, € 158.000,00;

Controparte_5 nipote, € 54.000,00;

Controparte_6 nipote, € 54.000,00;

Controparte_7 nipote, € 54.000,00;

Parte_3 figlia, € 158.000,00;

Parte_4 nipote, € 54.000,00;

Parte_5 nipote, € 54.000,00;

Il tutto nelle somme maggiori o minori quali verranno ritenute provate e comunque di giustizia, da valutarsi anche secondo equità. Interessi e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo ovvero maggior danno per il mancato uso della somma dovuta a titolo di risarcimento come da recenti orientamenti della Suprema Corte. Vittoria nelle spese da distrarsi".

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

Conclusioni dell'appellata:

"Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza anche istruttoria, deduzione, ed eccezione:

In via principale:

- respingere l'appello avanzato dai Signori Persona_1 [...] , Persona_2 *in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore* Persona_4 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...] , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...] , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...] *avverso la sentenza n. 865/2018 emessa dal Tribunale di L'Aquila, Sezione Unica, in persona del Giudice Dott.ssa Monica Croci il 3 ottobre 2018, depositata il successivo 23 ottobre e notificata il 24 maggio 2019;*

- accogliere l'appello incidentale proposto con il presente atto e, in parziale riforma della sentenza n. 865/2018 emessa dal Tribunale dell'Aquila, Sezione Unica, in persona del Giudice Dott.ssa Monica Croci il 3 ottobre 2018, depositata il successivo 23 ottobre e notificata il 24 maggio 2019, per tutti i motivi dedotti in narrativa:

(a) accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla Part *per il decesso del Sig.* Per_3 [...] *, mandandola assolta da qualsiasi pretesa avversaria;*

(b) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità in capo alla Part *per i fatti di causa, ridurre gli importi liquidati in favore dei Signori* Persona_1 Persona_2 *in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

Persona_4 *Controparte_1* *Controparte_2* *CP_3* *[...]* , *Controparte_4* *Controparte_5* *[...]* *CP_6* , *Controparte_7* *Parte_3* *Parte_4* *[...]* e *Parte_5* *in quanto eccessivi e non provati, limitando il risarcimento del danno alla misura che verrà ritenuta provata e di giustizia, evitando qualsiasi speculazione e duplicazione delle voci di danno;*

In ogni caso:

- con vittorie di diritti, spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio."

Fatti di causa e ragioni della decisione

Con sentenza n. 865 pubblicata il 23/10/2018 il Tribunale Ordinario dell'Aquila esponeva che i sig.ri *Persona_1* *[...]* , *Persona_2* *Controparte_1* *Controparte_4* *Parte_3* *Persona_4* *Controparte_2* *CP_3* *[...]* , *Controparte_5* *Controparte_6* *CP_7* *[...]* , *Parte_4* e *Parte_5* avevano convenuto in giudizio la *Controparte_10* *[...]* , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza della [redacted] *Persona_3* [redacted] e [redacted] *Organizzazione_1* [redacted] padre di *Per_2* , *CP_1* , *CP_4* e *Parte_3* *[...]* , fratello del sig. *Persona_1* e nonno degli altri attori, avendo dedotto che il decesso era conseguenza di condotte colpose della convenuta.

Il Tribunale riferiva che dalla documentazione acquisita e dalla consulenza tecnica espletata risultava che il sig. *Persona_3* il giorno 27/10/2013 era stato accompagnato dal figlio *Per_2* presso il pronto soccorso dell' *Org_1* *Orga*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

Organizzazione_1 a seguito di una caduta accidentale in casa; era stato ricoverato nella stessa data con diagnosi di frattura sottocapitata del femore destro; era stato sottoposto il 30/10/2013 ad intervento chirurgico con applicazione di protesi biarticolare ed era stato dimesso in data 7/11/2013; era stato nuovamente ricoverato il giorno 11/11/2013 per riferito vomito caffeano; durante il secondo ricovero gli era stata diagnosticata un'infezione alle vie urinarie da *[...]* *Org_2* e, nonostante la terapia antibiotica mirata, le sue condizioni generali erano progressivamente peggiorate ed era [redacted] con diagnosi di "*Sepsi in pz con recente intervento di protesi anca; infezione delle vie urinarie; cardiopatia ipertensiva. Sindrome da immobilizzazione.*"

Il Tribunale osservava che dalla consulenza tecnica emergeva che l'infezione alle vie urinarie era stata contratta dal paziente in ambiente ospedaliero; che il consulente aveva rilevato che non vi era prova in atti di tutte le misure precauzionali adottate nell' *Organizzazione_1* al fine di evitare le infezioni nosocomiali, ma che era congrua la profilassi antibiotica adottata dai medici in occasione del primo ricovero a tale scopo; che l'infezione contratta dal sig. *Persona_3* era stata concausa del suo decesso, stante le sue condizioni di depressione delle difese immunitarie; che il consulente aveva giudicato imprudente da parte dei medici l'avere dimesso il paziente all'esito del primo ricovero, giacché in base al quadro leucocitario instabile con tendenza alla crescita era ipotizzabile che l'infezione fosse già in atto; che, ove non fosse stato anticipatamente dimesso, la tempestiva adozione delle terapie praticategli nel secondo ricovero avrebbe potuto, secondo il criterio del più probabile

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

che non, legato alla statistica sanitaria, ritardare la morte del paziente presumibilmente di alcuni mesi.

Il Tribunale riteneva pertanto provato il nesso causale fra le incaute dimissioni, ascrivili a colpa del personale sanitario della convenuta, e l'anticipazione dell'evento morte del paziente; evidenziava che gli attori non avevano fornito prova dei danni patrimoniali lamentati *iure successionis*, non avendo prodotto documentazione attestante le spese funerarie sostenute; che non vi era stata lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, tenuto conto che il sig. *Persona_3* era affetto da deterioramento cognitivo, come risultava dalla consulenza geriatrica del 4/11/2013 e come era stato riferito in sede di ricovero dal figlio *Persona_2* attore, il quale aveva dichiarato ai sanitari che il padre era affetto da demenza senile ed aveva sottoscritto il consenso informato per conto del *de cuius*; che non era provato neppure il cosiddetto danno catastrofale, non risultando il paziente in grado di comprendere lucidamente la propria condizione e di percepire l'imminenza del proprio decesso.

Per quanto atteneva alla perdita del rapporto parentale il Tribunale osservava che si verteva in tema di responsabilità extracontrattuale; che i testi escussi avevano confermato la frequentazione fra gli attori e la vittima, sia pure non quotidiana; che non era stato contestato che il sig. *Per_3 [...]* vivesse con il figlio *Per_2* ed il nipote *Per_4* che, avendo la condotta colposa dei sanitari prodotto unicamente l'anticipazione di alcuni mesi del decesso, il quale si sarebbe comunque verificato a breve, il danno doveva essere liquidato equitativamente, dovendosi ascrivere alla convenuta danneggiante solo le conseguenze della sua condotta; che il sig. *Per_3* era deceduto all'età di ottantadue anni, sicché l'evento lesivo non aveva troncato in modo anomalo le sue

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

ordinarie aspettative di vita e le sue relazioni parentali; che inoltre il suo deterioramento cognitivo, pur non incidendo sui legami affettivi, alterava la struttura delle relazioni con i familiari, riducendone la portata.

Il Tribunale liquidava quindi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale Euro 50.000,00 a ciascuna delle tre figlie del *de cuius*; Euro 55.000,00 al figlio convivente Per_2 ; Euro 6.500,00 al nipote convivente Per_4 ed infine Euro 6.000,00 al fratello Per_1 ed a ciascuno degli altri nipoti, oltre agli interessi decorrenti dalla data del sinistro, calcolati secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di debito di valore.

Stante la soccombenza reciproca, il Tribunale compensava fra le parti le spese di lite, ad eccezione di quelle relative al contributo unificato ed alla consulenza tecnica d'ufficio, che poneva integralmente a carico della Part convenuta.

Con atto di citazione notificato in data 17/12/2018 i sig.ri Persona_1 Persona_2 Controparte_1 CP_4 [...] , Parte_3 Persona_4 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_4 e Parte_5 proponevano appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di quattro motivi e chiedevano la condanna della Part a versare loro, complessivamente, la somma di Euro 3.885.000, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da tutti gli appellanti, in proprio, per la perdita del rapporto parentale e dai figli del sig. Persona_3 anche a titolo successorio.

Con comparsa depositata il 26/6/2019 si costituiva in giudizio l' Controparte_11 chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalle controparti e

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

proponendo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado sulla base di due motivi. L'appellata concludeva come riportato in rubrica.

Nel corso del giudizio decedeva il sig. Persona_1 e veniva dichiarata l'interruzione del processo.

A seguito della riassunzione della causa si costituivano in giudizio i sig.ri Parte_1 ed Parte_2 in qualità di figli ed unici eredi di Persona_1 riportandosi ai motivi di appello proposti dal loro dante causa e chiedendo la condanna della Part a pagare loro la somma di Euro 25.000,00 ciascuno, quale quota ereditaria dell'importo di Euro 50.000,00 richiesto a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal sig. Persona_1 per la morte del fratello.

L'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/9/2022 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Nelle memorie depositate ai sensi della norma citata gli appellanti concludevano come riportato in rubrica, con riduzione delle somme richieste a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale sulla base delle tabelle a punti in uso presso il Tribunale di Roma.

La Part concludeva reiterando le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione.

Con ordinanza in data 20/9/2022 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Deve essere in primo luogo confermato il rigetto delle istanze istruttorie reiterate dagli appellanti, correttamente

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

disattese dal giudice di primo grado, essendo i capitoli di prova testimoniale formulati in termini generici e valutativi.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'errata individuazione da parte del giudice di primo grado della causa del decesso del sig. *Persona_3* e la lesione del loro diritto di difesa per non avere il Tribunale tenuto conto né dell'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, nella quale il consulente, dr. *Persona_5* aveva dato atto della mancanza di prova dell'osservanza da parte dell' *[...] Controparte_12* delle infezioni nosocomiali, né degli ulteriori chiarimenti resi dal consulente nell'udienza del 6/09/2017, nella quale il dr. *Per_5* aveva dichiarato che se il sig. *Persona_3* non avesse contratto l'infezione nosocomiale con alta probabilità avrebbe avuto una fisiologica sopravvivenza ed aveva aggiunto che il 70% - 80% dei pazienti operati con protesi a seguito di frattura al femore escono dall'ospedale con stampelle.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente inquadrato la fattispecie in esame, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, non essendo configurabile, secondo la Corte di Cassazione, in ambito sanitario un contratto con effetti protettivi dei familiari del paziente, fatta salva l'ipotesi del contratto concluso dalla gestante in caso di procreazione (vedi Cass. n. 11320 del 2022, Cass. n. 14615 del 2020).
Ne consegue che, una volta fornita la prova da parte del danneggiato del nesso causale fra la morte del congiunto ed il trattamento sanitario praticatogli, la colpa dei medici e della struttura sanitaria non è presunta, fermi restando, per quanto attiene all'onere probatorio, i principi di vicinanza

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

della prova e la natura percipiente della consulenza tecnica in tema di responsabilità medica.

Per ciò che attiene alle infezioni nosocomiali o in genere correlate all'assistenza (ICA) la Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva e va esclusa ove vi sia prova dell'adozione e del rispetto delle misure atte a prevenire tali infezioni (vedi Cass. n. 6386 del 2023).

Nel caso in esame deve ritenersi provato, sulla base della consulenza tecnica espletata, che il sig. *Persona_3* contrasse l'infezione alle vie urinarie in ambito ospedaliero, a seguito presumibilmente dell'utilizzo del catetere vescicale, tenuto conto che all'atto del primo ricovero presentava un quadro leucocitario normale e che, invece, al momento delle dimissioni in data 7/11/2013 tale quadro era instabile, segno dell'infezione contratta.

Per quanto attiene alle misure di prevenzione delle ICA adottate dall' *Organizzazione_1* nel registro di sala operatoria si dà atto della pulizia del sito da operare, della preparazione del campo sterile con telini monouso e della somministrazione di antibiotici al paziente.

Nella cartella clinica del sig. *Persona_3* è contenuto il certificato di pulizia e sanificazione del suo posto letto, eseguita in data 4/11/2013, durante il primo ricovero, con attestazione del rispetto delle linee guida dettate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e delle linee guida ISO 9001.

Nessuna contestazione hanno mosso al riguardo gli appellanti.

Il consulente ha dato atto che le infezioni nosocomiali sono eventi giudicati dall'OMS ineradicabili, nonostante il rispetto di tutte le procedure e protocolli interni di prevenzione; gli appellanti non hanno inoltre contestato che

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

la percentuale di infezioni nosocomiali nell' *Org_1* *[...]* sia inferiore alla media nazionale, secondo quanto dedotto dall'odierna appellata.

Il consulente ha evidenziato che la *Organizzazione_2* è un germe patogeno opportunista Gram negativo appartenente alla famiglia degli enterobatteri.

Si tratta quindi di un batterio molto diffuso, normalmente innocuo, ma che diviene potenzialmente infettivo in casi di immunocompromissione.

Dalla consulenza risulta che, sulla base delle linee guida, nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico ortopedico e cateterizzati, la profilassi antibiotica perioperatoria rappresenta il metodo più efficace nella prevenzione delle infezioni. Il consulente ha sottolineato che scopo di tale profilassi è ridurre l'incidenza delle infezioni, limitandone gli effetti collaterali per non alterare le difese del paziente, e che la profilassi è volta non già a sterilizzare i tessuti, ma a ridurre la crescita batterica secondaria alla contaminazione intraoperatoria a un livello che possa essere fronteggiato dalle difese immunitarie dell'ospite, conservandogli la flora batterica endogena.

Il consulente ha quindi concluso che i sanitari dell' *[...]* *Org_1* avevano posto in essere tutte le procedure di antibiotico-profilassi atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, il rischio delle infezioni sia prima che subito dopo l'intervento chirurgico.

Sulla base di quanto esposto non vi è prova che il sig. *Per_3* *[...]* abbia contratto in ambito ospedaliero l'infezione da *Organizzazione_2* per colpa del personale sanitario o per carenze strutturali del nosocomio.

Il consulente ha invece ritenuto imprudente da parte dei medici l'avere dimesso il paziente in data 7/11/2013, quando

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

il quadro leucocitario era tale da far supporre l'incipiente manifestazione dell'infezione.

Il dr. *Per_5* ha tuttavia evidenziato che, nel caso in cui il paziente non fosse stato dimesso e quindi la terapia antibiotica per contrastare l'infezione fosse stata iniziata immediatamente, non sarebbe stato evitato il decesso, ma questo sarebbe stato unicamente ritardato di alcuni mesi. La compromissione del sistema immunitario del paziente, unitamente alle altre patologie di cui era portatore ed alla sindrome da immobilizzazione insorta dopo l'intervento chirurgico, attestata al momento del secondo ricovero, non consentivano infatti di formulare una prognosi favorevole in ordine al superamento dell'infezione.

Ne consegue che l'appellata deve rispondere dell'anticipazione dell'evento morte e che correttamente il giudice di primo grado ha individuato le imprudenti dimissioni del paziente quale concausa del decesso, giacché, come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione, l'elemento tempo costituisce una componente essenziale del bene vita, cosicché ogni fatto imputabile che ne determini l'anticipata cessazione, influenzando un fattore patogenetico già esistente e costituente la causa clinica del decesso, costituisce concausa di esso, incidendo sul decorso della malattia, anche se questa abbia sin dall'inizio una prognosi infausta (vedi Cass. n. 5962 del 2000).

Con il secondo motivo di gravame gli appellanti contestano il mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado del risarcimento dei danni vantati *iure successionis*, consistenti nella lesione del diritto del sig. *Persona_3* all'autodeterminazione e nel cosiddetto danno catastrofale, rilevando che non vi era prova dell'incapacità del loro congiunto, smentita dai testi escussi e dal certificato di

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

pronto soccorso, da cui risultava che il paziente aveva riferito in prima persona l'infortunio occorsogli.
Lamentano comunque che i moduli del consenso informato erano generici e che il sig. *Persona_3* se avesse saputo i rischi ai quali andava incontro, non si sarebbe sottoposto ad intervento chirurgico.
Il motivo è infondato.
Come evidenziato dal giudice di primo grado, dalla documentazione medica prodotta dagli stessi appellanti risulta che il sig. *Persona_3* al momento dell'accesso all' *Org_1* *Org_1* era affetto da deterioramento cognitivo, si presentava disorientato nel tempo e nello spazio (si veda la cartella clinica relativa al primo ricovero) ed era in trattamento per tale patologia con Trazodone (si veda l'anamnesi farmacologica relativa al primo ed al secondo ricovero), un ansiolitico usato nelle demenze senili.
L'anamnesi del paziente venne ricostruita con l'aiuto del figlio *Persona_2* odierno appellante, il quale riferì ai medici che il padre era affetto da demenza senile e per tale ragione sottoscrisse in suo nome e per conto del padre i moduli relativi al consenso informato.
A fronte di tali risultanze, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto scarsamente attendibili le dichiarazioni rese dai testi *Testimone_1* marito della sig.ra *CP_1* *[...]*, appellante, figlia del defunto, e dal sig. *[...]* *Tes_2*, padre della moglie del sig. *Persona_2* i quali hanno riferito che sino al giorno in cui si ruppe il femore il sig. *Persona_3* partecipava alle discussioni ed ai lavori domestici e faceva lunghe passeggiate con i familiari, così contraddicendo non solo quanto emerge dalla documentazione sanitaria in ordine alle sue condizioni psichiche, ma anche quanto dichiarato nell'immediatezza dei

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

fatti dal loro congiunto Persona_2 il quale, come detto, riferì ai medici che il padre era affetto da demenza senile e sottoscrisse i moduli per il ricovero ed il consenso ai trattamenti praticategli.

Tenuto conto che l'intervento di riduzione della frattura al femore, come è noto ed è stato dedotto dagli stessi appellanti, deve essere effettuato in tempi ristretti, al massimo entro 72 ore dalla diagnosi, al fine di garantire il miglior risultato, il comportamento dei medici risulta corretto, alla luce del Codice di Deontologia Medica del 2006, applicabile *ratione temporis*, che agli artt. 35 e 36 prevedeva che il medico intervenisse in scienza e coscienza in favore del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, e gli prestasse l'assistenza indispensabile in caso di urgenza.

Gli appellanti non hanno peraltro contestato la mancata attivazione da parte dei sanitari della procedura per la nomina urgente di un legale rappresentante dell'incapace, evidentemente ritenuta superflua dai medici alla luce del coinvolgimento nella scelta del trattamento sanitario del figlio convivente, al quale sarebbe stato presumibilmente attribuito tale incarico.

Sulla base di quanto esposto va pertanto esclusa la violazione del diritto del paziente all'autodeterminazione.

Con riferimento alla violazione della normativa in materia di consenso informato, gli appellanti lamentano inoltre che il risultato pregiudizievole dell'intervento chirurgico era causalmente legato al difetto di corretta informazione del paziente e del figlio, che per lui prestò il consenso, i quali, se correttamente informati, non avrebbero acconsentito a tale trattamento.

Anche sotto tale profilo il motivo non merita accoglimento.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

Nel modulo relativo al consenso all'intervento chirurgico, sottoscritto dal sig. *Persona_2* le infezioni risultano specificamente indicate fra le possibili complicanze.
Secondo quanto riferito dal consulente, l'intervento di endoprotesi biarticolare praticato al sig. *Persona_3* venne correttamente eseguito dai sanitari dell' *Org_1* *[...]* *Org_1* ed esso, come rilevato dal dr. *Per_5* e sottolineato dagli appellanti, nel 70% - 80% dei casi consente ai pazienti di recuperare la propria mobilità.
Era pertanto onere degli appellanti quantomeno allegare in base a quali elementi, tratti dall'esperienza di vita del congiunto, da dichiarazioni da lui rese quando era ancora nel pieno possesso delle sue capacità, desumono che il sig. *Per_3* *[...]*, ove avesse potuto esprimere personalmente il consenso, sarebbe stato contrario a sottoporsi all'intervento e quale scelta terapeutica alternativa avrebbe, in ipotesi, fatto (sull'onere probatorio gravante sul paziente che alleghi la violazione del consenso informato vedi Cass. n. 24471 del 2020, Cass. n. 28985 del 2019).
Tale prova non è stata fornita. Gli appellanti sul punto hanno infatti unicamente reiterato la richiesta di ammissione di un capitolo di prova testimoniale formulato in termini generici e valutativi (*Vero che* *Persona_3* *in data 8 novembre 2013 ha riferito che se fosse stato correttamente ed esaurientemente informato in ordine alla possibilità di un trattamento conservativo ovvero delle possibili complicanze cui sarebbe andato incontro con l'intervento chirurgico peraltro effettuato ben oltre le 24/48 ore dall'evento lesivo, avrebbe certamente rifiutato di recarsi all'interno dell'* *Organizzazione_3* *e di essere sottoposto ad inutili quanto dannosi trattamenti optando invece per strutture sanitarie meglio organizzate e comunque per trattamenti alternativi)*, contraddetto dalle risultanze della documentazione sanitaria relativa alle condizioni psichiche

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

del paziente già al momento del primo ricovero e dalle dichiarazioni rese ai medici dall'appellante *Persona_2* in ordine all'incapacità del padre.

Da ultimo va riaffermata la correttezza della sentenza di primo grado anche in ordine all'esclusione del danno catastrofale, consistente nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine.

Come detto il sig. *Persona_3* era affetto da deterioramento cognitivo ed al momento del secondo ricovero viene descritto in stato soporoso ed obnubilato, sicché non vi è prova che fosse nelle condizioni di rendersi coscientemente conto dell'approssimarsi del suo decesso (sul danno catastrofale e sulla sua differenza dal danno biologico terminale, non richiesto dagli appellanti, vedi Cass. n. 21837 del 2019).

Con il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'errato esercizio del potere equitativo da parte del giudice di primo grado nella liquidazione del danno per perdita del rapporto parentale, contestando la disapplicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, nonostante il consulente avesse evidenziato che il sig. *Persona_3* ove non avesse contratto l'infezione nosocomiale, avrebbe avuto una "fisiologica sopravvivenza".

Il motivo è infondato per le ragioni già esposte in relazione al primo motivo di appello.

Secondo quanto sopra detto, manca la prova che il sig. *Per_3 [...]* abbia contratto l'infezione da *Organizzazione_2* per colpa del personale sanitario o per carenze strutturali dell' *Org_1* *Org_1*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

Come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'appellata deve rispondere unicamente dell'accelerazione dell'evento morte, conseguente all'incauta dimissione del paziente in data 7/11/2013, quando l'infezione era già insorta ed avrebbe quindi potuto essere riconosciuta e tempestivamente trattata, con un presumibile prolungamento di alcuni mesi del periodo di sopravvivenza del paziente.

Poiché il comportamento colposo dei sanitari non è stato causa della morte, ma dell'accelerazione di essa, il risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei congiunti deve essere liquidato avendo come riferimento il lasso di tempo intercorrente tra la data in cui l'evento si è effettivamente verificato e quello in cui sarebbe presumibilmente avvenuto, se il fatto illecito, acceleratore dei fattori patogenetici già esistenti, non vi fosse stato (vedi in tal senso Cass. n. 5962 del 2000).

Il giudice di primo grado ha dato congrua spiegazione delle ragioni per le quali ha adottato un criterio equitativo "puro", discostandosi dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso, evidenziando la peculiarità della situazione, nella quale l'appellata doveva rispondere dell'accelerazione solo di alcuni mesi dell'evento morte (vedi sull'ammissibilità del ricorso all'equità nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale Cass. n. 36297 del 2022, Cass. n. 22859 del 2020).

Con il quarto motivo di gravame gli appellanti contestano la parziale compensazione delle spese di lite, deducendo che non vi era stata reciproca soccombenza e che comunque l'appellata doveva essere condannata a rifonderle integralmente le spese processuali a seguito dell'integrale riforma della sentenza.

Anche tale motivo è infondato.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

Il Tribunale ha fatto corretto uso del potere discrezionale di compensazione delle spese di lite, tenuto conto del rigetto della domanda degli attori di risarcimento del danno patrimoniale e della domanda di risarcimento del danno catastrofale e del danno per lesione del diritto all'autodeterminazione del defunto, richiesti *iure successionis*, nonché della significativa riduzione degli importi riconosciuti agli attori per la perdita del rapporto parentale rispetto a quanto da loro richiesto (sulla facoltà del giudice di compensare, parzialmente o integralmente, le spese di lite anche in caso di sola riduzione quantitativa della domanda vedi Cass. S.U. n. 32061 del 2022).

Venendo all'esame dell'appello incidentale, con il primo motivo la Part deduce che il giudice di primo grado aveva mal interpretato le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, da cui risultava che il quadro clinico del sig. Persona_3 era gravemente compromesso, sì da far ritenere probabile che egli sarebbe comunque deceduto anche se non avesse contratto l'infezione, sicché la sua morte deve ritenersi indipendente sul piano causale rispetto all'operato dei sanitari dell' Org_1 Org_1 .

Il motivo è infondato per quanto sopra detto in relazione al primo motivo dell'appello principale.

Come già evidenziato, ogni fatto imputabile che si inserisca nella serie causale che conduce alla morte di una persona, anche solo accelerandola, costituisce concausa di essa.

Correttamente il giudice di primo grado ha pertanto valutato come concausa del decesso del sig. Persona_3 le sue dimissioni in data 7/11/2013, indicate dal consulente come incaute, stante il quadro leucocitario che doveva far sospettare che il paziente aveva contratto un'infezione e suggerire quindi il tempestivo avvio della terapia

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

antibiotica, anche se tale condotta alternativa non avrebbe portato alla guarigione del paziente, ma, stante le sue condizioni di estrema fragilità, ne avrebbe solo ritardato il decesso di alcuni mesi (si veda ancora Cass. n. 5962 del 2000, in ordine all'essenzialità del fattore tempo in relazione al bene vita).

Con il secondo motivo di appello la *Part* lamenta la liquidazione del danno operata dal giudice di primo grado in favore degli odierni appellanti, senza che questi avessero fornito la prova di un effettivo legame con il sig. *Per_3* *[...]*, e comunque in misura eccessiva.

Per quanto attiene al primo profilo, giova ricordare che secondo il pacifico insegnamento della Corte di Cassazione la morte di una persona fa di per sé presumere, ai sensi dell'art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, ai figli, ai fratelli ed al partner, indipendentemente dalla convivenza, cosicché grava sul danneggiante l'onere di provare che la vittima ed il congiunto superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte del genitore, del figlio, del fratello o del partner non abbia causato nessun pregiudizio ai suoi stretti familiari (vedi Cass. n. 22397 del 2022, Cass. n. 9010 del 2022, Cass. n. 3767 del 2018).

Tali circostanze nel presente giudizio non sono state neppure allegate dalla *Part*

Quanto ai rapporti del sig. *Persona_3* con i nipoti, le dichiarazioni rese dai testi in ordine alla frequentazione del defunto con i familiari nel fine settimana appaiono plausibili, tenuto anche conto che tutti gli appellanti, ad eccezione della sig.ra *Parte_3* e dei suoi figli, risultano vivere nel piccolo Comune di [redacted] e che la famiglia della predetta *Parte_3* risiede nel Comune

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

di [redacted] non lontano dal paese di origine della famiglia.

D'altro canto il giudice ha differenziato l'importo liquidato ai nipoti del sig. Persona_3 rispetto a quanto riconosciuto in favore dei figli, proprio in ragione della diversa intensità del rapporto affettivo e della diversa consuetudine di vita.

Per quanto poi attiene alla quantificazione operata dal giudice di primo grado, la Part si è limitata a denunciare che gli importi liquidati dal Tribunale in favore dei congiunti del sig. Persona_3 sarebbero eccessivi, pur avendo il giudice disapplicato le tabelle e ridotto considerevolmente gli importi che sarebbero spettati agli odierni appellanti in base al sistema tabellare.

L'appellata non ha indicato a quali criteri alternativi il giudice avrebbe dovuto attenersi nella liquidazione del danno, cosicché sotto tale profilo il secondo motivo di gravame appare inammissibile.

Sulla base di quanto esposto sia l'appello principale sia l'appello incidentale devono essere rigettati.

Stante la reciproca soccombenza, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Deve essere infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, calcolato sull'effettivo valore del gravame, ammontante ad Euro 3.625.500 per gli appellanti principali (valore che si ottiene detraendo dalla maggior somma di Euro 3.885.000,00, richiesta nell'atto di appello,

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907

l'importo di Euro 259.500,00 già riconosciuto agli appellanti dal giudice di primo grado).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di appello;
4) dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti principali, in solido fra loro, di un ulteriore importo, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la proposizione dell'appello, calcolato sul valore dell'impugnazione proposta, pari ad Euro 3.625.500,00;
5) dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellata incidentale di un ulteriore importo, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 13/7/2023

La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-907